

Prot.: 407880/RU

TAR N. 2022 - 61

ESTENSIONE DEL DAZIO ANTIDUMPING E DEL DAZIO COMPENSATIVO DEFINITIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI PRODOTTI IN FIBRA DI VETRO SPEDITI DALLA TURCHIA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE (UE) 2022/1477 E 2022/1478 DELLA COMMISSIONE

Roma, 9 settembre 2022 - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 233 dell'8 settembre 2022, sono stati pubblicati i regolamenti di esecuzione (UE) 2022/1477 e 2022/1478 della Commissione del 6 settembre 2022 che, a chiusura di un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative disposte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, e delle misure antidumping disposte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, estendono il dazio compensativo definitivo ed il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto alle importazioni di tali prodotti dalla Turchia, a prescindere che siano o no dichiarati originari della Turchia.

Pertanto, **a decorrere dal 9 settembre 2022**, il dazio compensativo definitivo ed il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, è esteso alle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m² (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81 e 7019 90 00 84), spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (codici TARIC 7019 61 00 83, 7019 62 00 83, 7019 63 00 83, 7019 64 00 83, 7019 65 00 83, 7019 66 00 83, 7019 69 10 83, 7019 69 90 83 e 7019 90 00 83) ad esclusione di quelli prodotti dalle società di cui all'Articolo 1, paragrafo 1, dei regolamenti in questione.

Il dazio antidumping esteso ed il dazio compensativo esteso sono, rispettivamente, il dazio antidumping del 69% ed il dazio compensativo del 30,7% applicabili a «tutte le altre società» della RPC.

Pertanto, le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2229, e dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230, che sono abrogati.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2022/1477 e 2022/1478 della Commissione che, ad ogni buon fine, si allegano alla presente comunicazione, nonché al database Taric aggiornato di conseguenza dai Servizi della Commissione (DG Taxud).